



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Prot. N. 34464

**BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE
DI N. 17 "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000"
REALIZZATI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – BORGO TREVISO.
(Ai sensi del D.M. 27.12.2001 art. 2 comma 1 e della L.R. n. 10 del 02/04/1996)**

1. ALLOGGI A CONCORSO

Il Comune di Castelfranco Veneto, nell'ambito del programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.G.R.V. n. 3204 del 25.10.2005, indice un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996 di n. 17 alloggi realizzati nel Comune di Castelfranco Veneto destinati a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne.

2. TIPOLOGIA ALLOGGI

Tutti gli alloggi messi a concorso sono dotati di: cucina, soggiorno, n. 1 camera matrimoniale, n. 1 camera singola, bagno e ripostiglio, per una superficie utile di circa mq 65. Gli alloggi sono dotati di posto auto al piano interrato con annesso magazzino/cantina.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando, possiedono i seguenti requisiti:

- a) a.1) cittadini italiani;
- a.2) cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a.3) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- a.4) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- a.5) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condivisione dello straniero", o titolari di rendita pensionistica;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Castelfranco Veneto;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/alloggi o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in tutto il territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque

forma concessi dallo Stato o Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a € 24.689,00, fatti salvi gli aggiornamenti da parte della Regione Veneto, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.08.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del Decreto Legge 23.01.1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25.03.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d'imposta 2012). Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare: il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96⁽¹⁾ e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. In nessun caso, qualora l'attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro, darà luogo al diritto di subentro, non essendo l'addetto all'assistenza compreso nel nucleo familiare dell'assegnatario, si dovrà richiedere apposita autorizzazione per l'ospitalità temporanea dello stesso ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/96. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare, i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- h) non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, uso o abitazione negli ultimi due anni;
- i) aver compiuto i 65 (sessantacinque) anni entro la data di scadenza del bando.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f), g) e h), da parte dell'altro componente il nucleo familiare, come sopra definito, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda nuclei familiari composti da:

- a) anziani singoli che abbiano compiuto 65 anni alla data di scadenza del bando;
- b) coppie di anziani, coniugi o conviventi da almeno 2 anni prima dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno uno autosufficiente, e dei quali almeno uno abbia compiuto 65 anni alla data di scadenza del bando;

- c) nuclei di due persone composte da:
- un anziano autosufficiente che abbia compiuto i 65 (sessantacinque) anni e un figlio o parente di 1° grado disabile (invalidità riconosciuta uguale o superiore ai due terzi, certificata dagli organi competenti);
 - persone legate da vincoli di parentela o affinità di cui una ultrasessantacinquenne e l'altra che abbia compiuto almeno 55 anni alla data di scadenza del bando, almeno una delle quali sia autosufficiente;
 - persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, finalizzata alla assistenza morale e materiale di persone (come da condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche)¹ e sia stata instaurata almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge. Anche in questo caso vale la condizione che il richiedente abbia compiuto 65 (sessantacinque) anni alla data di scadenza del bando, ed almeno una delle due persone sia autosufficiente;
- d) anziani, di cui uno abbia compiuto almeno 65 anni alla data di scadenza del bando, che vivono stabilmente, da almeno due anni alla data di scadenza del bando, in nuclei familiari allargati ovvero composti da tre o più persone ove siano evidenti e certificate le condizioni di disagio abitativo (dovuto a sovraffollamento, antigienicità, precarietà dell'alloggio) o di grave disagio sociale adeguatamente certificato dal servizio sociale del Comune di Castelfranco Veneto alla data di pubblicazione del bando.

Documenti da presentare a compilazione della domanda

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- per i cittadini extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità di 24 mesi;
- copia della dichiarazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2012;
- ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all'attribuzione dei punteggi previsti, quali dichiarazioni relative alle condizioni dell'alloggio occupato (antigienico, sovraffollato, ecc.), lo stato d'invalidità, copia del contratto di affitto regolarmente registrato.

La documentazione va prodotta in carta libera.

La domanda di partecipazione al presente concorso, in marca da bollo da € 16,00, dovrà essere redatta avvalendosi esclusivamente dell'apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, presso l'ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto situato al piano terra, nonchè scaricabile nei siti internet del Comune e dell'A.E.E.P.

Con la presentazione della domanda sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi indispensabili di cui all'art. 3) del presente bando, nonché delle circostanze comprovanti i diritti di priorità stabiliti al successivo art. 5), che consentiranno la compilazione della graduatoria. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rese.

Si ricorda che a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

¹ **Comma 1, lettera a), numero 4 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96:** "presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti"; **comma 1, lettera a), numero 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96:** "presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti [...] si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi (67%), riconosciuta ai sensi della vigente normativa."

A seguito di semplice richiesta da parte del Comune e nel termine di tempo perentoriamente da questo fissato, il richiedente dovrà presentare, nelle forme stabilite dalla legge, la documentazione comprovante i requisiti minimi indispensabili per la partecipazione al presente bando ed i titoli eventualmente invocati per le condizioni di priorità di cui al successivo art. 5). La mancata trasmissione della documentazione richiesta, idonea a comprovare quanto dichiarato, comporterà l'annullamento della domanda.

Rimane comunque stabilito che per la partecipazione al concorso è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3).

5. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione per il concorso di cui al presente bando, verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare.

Le condizioni di priorità, che verranno applicate per l'attribuzione dei punteggi, devono essere possedute alla data di scadenza del bando di concorso.

A) Condizioni soggettive

A.1) presenza nel nucleo familiare di componente in costanza di versamento ex Gescal, con anzianità di contribuzione fino al 31/12/1998:

- contribuzione fino a 5 anni punti 1
- contribuzione inferiore od uguale ad anni 10 punti 3
- contribuzione superiore ad anni 10 punti 5

(il pensionato da lavoro subordinato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal)

A.2) presenza nel nucleo familiare di due persone, una di età superiore a 65 anni e una superiore a 60 anni; punti 1

A.3) presenza nel nucleo familiare di una persona di età superiore a 60 anni, non autosufficiente, riconosciuta tale con certificazione da parte degli organi competenti; punti 4

A.4) presenza nel nucleo familiare di una persona portatrice di handicap certificato dagli organi competenti. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a due terzi, riconosciuta dalla vigente normativa; punti 4

A.5) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale:

- non superi l'importo di una pensione minima INPS punti 3
- non superi l'importo di una pensione minima INPS fino a un massimo del 20% punti 2
- non superi l'importo di una pensione minima INPS fino a un massimo del 40% punti 1

A.6) richiedente titolare di contratto di locazione il cui canone annuo, quale risulta dal contratto regolarmente registrato, incida nella seguente misura sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare, calcolato in base all'art. 2, punto e), L.R. 10/96:

- dal 25 al 40% punti 1

- dal 41 al 60%	punti 3
- oltre il 60%	punti 5
A.7) richiedente con anzianità di residenza nel comune di Castelfranco Veneto	
- da 5 a 10 anni	punti 2
- da oltre 10 anni fino a 15 anni	punti 4
- da oltre 15 anni	punti 6
A.8) mancanza di rete parentale	punti 1
A.9) richiedente con età compresa nelle seguenti fasce:	
- dai 70 ai 75 anni	punti 1
- dai 76 agli 80 anni	punti 2
- oltre 80 anni	punti 3

N.B.: Le condizioni di cui ai punti A.2) e A.3) non sono cumulabili tra di loro.

B) Condizioni oggettive

B.1) situazione di disagio abitativo accertato dalle autorità competenti ed esistente <u>da almeno un anno dalla data di scadenza del bando</u> , dovuta a:	
- abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, n. 1), lett. a), del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni	punti 3
- coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela	punti 1
- presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio certificata dagli organi competenti	punti 2
B.2) situazione di disagio abitativo esistente <u>da almeno due anni dalla data di scadenza del bando</u> dovuto a:	
- abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:	
a) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14	punti 1
b) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14	punti 2
- abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, n. 4), lettera b) del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni	punti 2
B.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento giudiziario per finita locazione, non intimato per inadempimento contrattuale, il quale deve necessariamente contenere, al fine della sua valutazione, l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante la disdetta della locazione al conduttore, ai sensi della legge 18/12/2008, n. 199, nonché per qualsiasi causa oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di	

alloggio da almeno due anni punti 4

B.4) presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale, legate a specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per il compimento di un progetto socio-assistenziale in atto, nei confronti di soggetti risultanti in carico ai servizi competenti alla data di pubblicazione del bando punti 2

B.5) richiedenti in abitazioni parcheggio procurate dall'assistenza pubblica di cui art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 10/96. punti 4

N.B.: Le condizioni di “abitazione impropria”, “alloggio antigienico” e “destinatario di provvedimento giudiziario per finita locazione” (sfratto) non sono cumulabili tra di loro.

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate all'AEEP di Castelfranco Veneto – Piazza della Serenissima, 80 – scala D – int. 113 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè **non oltre le ore 12,30 del giorno 29/11/2013**. L'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata AR, in tal caso farà fede la data del timbro postale.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 90 giorni dalla scadenza del bando di concorso il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 10/96. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data la precedenza al richiedente più anziano. Nell'ulteriore eventualità di soggetti nati nello stesso giorno si farà invece riferimento a chi ha presentato la domanda prima, come risultante dal registro di protocollo.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della L.R. n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli organi competenti, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'AEEP per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/96.

IL RICORSO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96, la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La suddetta Commissione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria

definitiva che sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/96.

8. ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con ordinanza del Sindaco o del Dirigente, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della citata L.R., deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale data.

Il Consiglio Comunale riserva un'aliquota non superiore al quindici per cento, pari a due unità, degli alloggi da assegnare con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. 10/96, nel rispetto dei requisiti del bando.

9. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato con le modalità di cui al D.M. 27.12.2001 ed applicato con le modalità dell'art. 18 della L.R. n. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre al canone di locazione sono a carico dell'inquilino le utenze, le manutenzioni ordinarie e la spese condominiali.

10. VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE ORIGINARIO

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 della L.R. n. 10/96 (nel rispetto dei requisiti del bando).

A tal fine si ribadisce l'impossibilità di residenza negli alloggi oggetto del presente bando di nuclei familiari comprendenti più di due unità.

Il subentro nella domanda o nell'assegnazione è regolato dall'art. 12 della L.R. n. 10/96. Il soggetto subentrante dovrà necessariamente possedere anche il requisito di cui al punto i) dell'art. 3 del presente bando di concorso (aver compiuto 65 anni di età). In ogni caso il Comune si riserva la facoltà discrezionale di valutare la possibilità di protrarre la locazione in essere, fino al massimo di un anno, per il coniuge o componente il nucleo familiare non autosufficiente o portatore di handicap che compierà 65 anni entro tale data.

11. INFORMAZIONI

Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – Piazza della Serenissima, 80 – Scala D – int. 113 – Tel. 0423/496936 nei seguenti orari:

Martedì e Venerdì : dalle ore 11,00 alle ore 12,30

Giovedì : dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Al presente bando vengono applicate le normative previste dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Castelfranco Veneto, 30 ottobre 2013

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI GENERALI
Dott. Agostino Battaglia